



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Ecograppo Italia S.r.l.

e, p.c. ICQRF
PREF Segreteria
PREF II
PREF III

Organismi di Controllo

Loro sedi

Comando Carabinieri Politiche Agricole
ccpacdo@carabinieri.it

ACCREDIA
s.scevola@accredia.it

Oggetto: Produzione parallela in agricoltura biologica di cui al Reg.(CE) 834/07 art. 11.

Con l'allegata nota prot. 625-18-DG, codesto Organismo di Controllo ha chiesto chiarimenti circa l'interpretazione pratica ed operativa in materia di distinguibilità delle varietà di una specie quando coltivate in "produzione parallela" da una azienda biologica.

In via generale, risulta opportuno evidenziare che la "produzione parallela" prevista dall'art 11 citato in oggetto, è di per se una deroga alla normale gestione in regime di agricoltura biologica dell'intera azienda agricola e che, conseguentemente, le colture convenzionali e quelle biologiche debbano risultare agevolmente distinguibili tra di loro.

Tale "distinguibilità" deve essere verificabile in maniera diretta, immediata e inequivocabile almeno da parte del personale addetto alle verifiche ed ai controlli quali gli ispettori degli organismi di controllo e i funzionari delle Autorità competenti e non può richiedere una alta specializzazione o specifica esperienza professionale per la singola tipologia di coltura agraria oggetto di valutazione.

In riferimento ai due casi specifici, portati ad esempio nella citata nota da codesto Organismo, le due varietà "Taylor" e "Docet" per pomodoro e le due varietà "Acadur" e "Saragolla" per il frumento duro, si conferma che entrambe le coppie di varietà risultano essere rispettivamente assai difficilmente distinguibili e che la contemporanea presenza in campo di tali coppie di varietà determini certamente il mancato rispetto della norma europea.

Per concludere si conferma che, nel caso di produzione parallela in una azienda biologica di due varietà di una specie vegetale (ma lo stesso identica disposizione vale anche per gli animali da allevamento), per "facilmente distinguibile" si debba intendere una oggettiva immediata e agevole possibilità di riconoscere le due colture e/o prodotti senza il bisogno di alcuna specifica tecnica

d'indagine o di una particolare competenza professionale non riconducibile alla normale preparazione di base per un tecnico agrario o agronomo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento di merito.

Il Dirigente
Roberta Cafiero
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.